



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4032 del 05/06/2018

Prot. n 134220 del 05/06/2018

Fasc. n 9.11/2018/347

Oggetto: Emmaus S.r.l.. Rinnovo dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che la Società Emmaus S.r.l., con sede legale ed impianto in Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 14039/2008 del 24.07.2008 avente per oggetto: "Ditta Emmaus S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Magenta via Mainaga 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3), deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Disposizione Dirigenziale n.127/03 del 06.08.03 ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.152/06";
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 10613/2015 del 25.11.2015 avente per oggetto: "Emmaus s.r.l.con sede legale ed impianto in Comune di Magenta - Via Mainaga n. 2. Approvazione variante non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Magenta - Via Mainaga n. 2 autorizzato dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 14039/2008 del 24.07.2008. Art. 208. D.lgs. 152/06 e d.d.g. Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2001";

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Emmaus S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 5.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 27931) volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto sito in Magenta (MI) - via Mainaga n. 2;

Vista la nota del 12.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 34866), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Considerato che al Comune di Magenta è stato chiesto il certificato di destinazione urbanistica nonché il certificato di presenza/assenza vincoli, dal quale è emerso che, l'impianto di gestione rifiuti della Società in oggetto, è localizzato in area D1 - Aree del tessuto urbano consolidato produttivo, ed interamente ricompreso nel Parco Lombardo della valle del Ticino e parzialmente ricompreso nella fascia di 10 metri dal Diramatore 11 di Magenta afferente al reticolo idrico del consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

Visti i predetti vincoli con le note del 12.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 91584 e prot. gen. Città metropolitana n. 91572), questa Città Metropolitana ha chiesto al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e al Parco Lombardo della valle del Ticino di esprimersi in merito al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;

Dato atto che in relazione alle sopraccitate note risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 8.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 59595), ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue;
- ATS della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 22.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 72051), esaminata la documentazione, comunica che non ha osservazioni in merito;
- il Comune di Magenta, pervenuto in data 10.04.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 89256), richiama l'attenzione sulla necessità della gestione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e al rispetto dalla normativa antincendio e prevenzionistica;
- il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, pervenuto in data 3.05.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 107603), esprime parere favorevole di compatibilità idraulica, inoltre precisa che il proprio parere non costituisce autorizzazione alla realizzazione di opere interferenti con il canale consortile diramatore 11 Magenta che scorre in

È possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti> inserendo il codice: PP243100110228B

adiacenza all'impianto di gestione rifiuti in oggetto, dando delle prescrizioni;

- il Parco Lombardo della valle del Ticino, pervenuto in data 24.05.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 125737), per gli aspetti di competenza, in relazione al PTC e alla legge regionale n. 86 del 1983 e s.m.i., non sussistono condizioni ostative all'istanza in esame. Trattandosi di un impianto di gestione rifiuti, si richiama l'attenzione ad una gestione conforme alla normativa di settore in materia ambientale, di sicurezza e prevenzione incendi;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di rinnovo all'Impresa Emmaus S.r.l. dell'impianto sito in Magenta (MI) - via Mainaga n. 2;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 2.666,00.=** ricevuta dei versamenti effettuati il 31.01.2018 e il 15.02.2018;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in **€ 51.397,40.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Emmaus S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 9.007,62.= (510 mc x 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 21.194,40.= (120 mc x € 176,62);
- recupero (R3, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 10.000 t/anno (33 t/g), pari a € 21.195,38.=;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa Emmaus S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti e in subirrigazione;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 5.06.2018 (prot. n. 134308) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pozzi perdenti e subirrigazione: Risultanze dell'istruttoria del 8.03.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 59595);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale con disposizione zone operative ed individuazione schema rete fognaria - tav. U del febbraio 2018";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 14039/2008 del 24.07.2008 e s.m.i. all'Impresa Emmaus S.r.l. con sede legale in Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 5.06.2018, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **6 agosto 2028**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in **€ 51.397,40.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Emmaus S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste

dal medesimo articolo 208;

6. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

7. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

8. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

9. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

10. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

• il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Emmaus S.r.l., al Comune di Magenta, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, A.T.S. territorialmente competenti, al Parco del Ticino e al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;

• il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

• il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";

• ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

• il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

• sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01161555851186

€ 1,00: 01131831937667 - 01131831937656 - 01131831937645 - 01131831937634

Data 5 giugno 2018

Protocollo fasc. 9.11/2018/347

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Emmaus S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI), Via Mainaga n. 2. Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03839L
RAGIONE SOCIALE	Emmaus S.r.l.
C.F./PIVA	00326980133/10691020159
SEDE LEGALE	Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2
SEDE OPERATIVA	Magenta (MI) - Via Mainaga n. 2
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	14
Particella catastale	n. 471
Gauss Boaga x	1489322
Gauss Boaga y	5034032
Via/Piazza/Località	Via Mainaga n. 2
Comune	Magenta
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 5.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 27931);
- 3.2 Avvio del procedimento il 12.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 34866);
- 3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4 Conferenze di servizi non sono state indette perchè trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.5 Sospensioni del procedimento dal 12.02.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 34866) al 24.05.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 125737);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.218 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale con disposizione zone operative ed individuazione schema rete fognaria" - tav. U del febbraio 2018.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero (R3, R12) presso il sito medesimo, o impianti terzi. L'attività di gestione rifiuti prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1. conferiti da terzi:

6.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 510 mc;

6.2. derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1. messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 120 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R3) sono pari a 10.000 tonnellate anno e 33 ton giorno quantitativo massimo;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
020110	rifiuti metallici	I1-I3-I4	X		
030101	scarti di corteccia e di sughero	I1-I2-I3-I4	X		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	I1-I2-I3-I4	X		
100210	scaglie di laminazione	I1-I3-I4	X		
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	I1-I3-I4	X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	I1-I3-I4	X		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	I1-I3-I4	X		
120104	polveri e particolato di metalli ferrosi	I1-I3-I4	X		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	I1-I2-I3-I4	X		
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, Lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli)	I1-I3-I4	X		
150101	imballaggi di carta e cartone	I1-I2-I3-I4	X	X	X
150102	imballaggi di plastica	I1-I2-I3-I4	X	X	
150103	imballaggi in legno	I1-I2-I3-I4	X	X	
150104	imballaggi metallici	I1-I3-I4	X	X	
150105	imballaggi compositi	I1-I2-I3-I4	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	I1-I2-I3-I4	X	X	X
170201	legno	I1-I3-I4	X		
170401	rame, bronzo, ottone	I1-I3-I4	X		
170402	alluminio	I1-I3-I4	X		
170403	piombo	I1-I3-I4	X		
170404	zinco	I1-I3-I4	X		
170405	ferro e acciaio	I1-I3-I4	X		
170406	stagno	I1-I3-I4	X		
170407	metalli misti	I1-I3-I4	X		

Data 5 giugno 2018

Protocollo fasc. 9.11/2018/347

Pagina 3



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	I1-I3-I4	X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio	I1-I3-I4	X		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	I1-I3-I4	X		
191201	carta e cartone	I1-I2-I3-I4	X		X
191202	metalli ferrosi	I1-I3-I4	X		
191203	metalli non ferrosi	I1-I3-I4	X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	I1-I2-I3-I4	X		
200101	carta e cartone	I1-I2-I3-I4	X	X	X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	I1-I2-I3-I4	X		
200139	plastica	I1-I2-I3-I4	X		
200140	metallo	I1-I3-I4	X		

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150107	imballaggi in vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 11.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per

impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 11.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria generale con disposizione zone operative ed individuazione schema rete fognaria - tav. U del febbraio 2018*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 11.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 11.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 11.4** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 11.5** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 11.6** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 11.6.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 11.6.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 11.6.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

- 11.6.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 11.6.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - 11.6.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
 - 11.6.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
 - 11.6.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - 11.6.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.6.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.6.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.6.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
- 11.6.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 11.6.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 11.6.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 11.6.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 11.6.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.6.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.6.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.6.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei

ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

- 11.6.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.6.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.6.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 11.6.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

PLASTICHE - GOMMA - CARTA - LEGNO

11.7 le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), ed avere caratteristiche conformi alle normative tecniche di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 in particolare al punto 1.1.4, quali:

11.7.1 materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643/2002 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;

tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

11.8 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

11.8.1 Norma UNI EN 643;

VARIE

11.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

11.10 per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

Data 5 giugno 2018
Protocollo fasc. 9.11/2018/347
Pagina 7



- 11.11** le fasce laterali di rispetto del canale, che il regolamento consortile fissa in metri cinque per parte rispetto al ciglio canale o dal piede esterno della scarpata, dovranno essere sempre lasciate libere da qualsiasi edificazione e/o altre compromissioni anche temporanee;
- 11.12** nel suddetto canale non dovranno essere immessi liquidi o solidi di qualsiasi genere o provenienza;
- 11.13** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.14** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.15** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi.

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi